

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

Paese: Estonia

Strumento: Notifica dei documenti

Tipo di competenza: Organi mittenti

In base alle informazioni da voi fornite è stato individuato più di un tribunale/autorità competente per questo strumento giuridico. Segue elenco:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja

Justiitsministeerium

Pämu Maakohtu Haapsalu kohtumaja

Pämu Maakohtu Kuressaare kohtumaja

Pämu Maakohtu Paide kohtumaja

Pämu Maakohtu Pärnu kohtumaja

Pämu Maakohtu Rapla kohtumaja

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja

Tartu Maakohtu Valga kohtumaja

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja

Viru Maakohtu Narva kohtumaja

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

Paese: Estonia

Strumento: Notifica dei documenti

Tipo di competenza: Organi riceventi

In base alle informazioni da voi fornite è stato individuato più di un tribunale/autorità competente per questo strumento giuridico. Segue elenco:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja

Pämu Maakohtu Haapsalu kohtumaja

Pämu Maakohtu Kuressaare kohtumaja

Pämu Maakohtu Paide kohtumaja

Pämu Maakohtu Pärnu kohtumaja

Pämu Maakohtu Rapla kohtumaja

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja

Tartu Maakohtu Valga kohtumaja

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja

Tartu Maakohtu Võru kohtumaja

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja

Viru Maakohtu Narva kohtumaja

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere ricevuti attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: servizio postale, fax e mezzi di trasmissione elettronica conformemente alle condizioni stabilite nel codice di procedura civile.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Si possono usare l'estone o l'inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Telefono: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

<http://www.just.ee>

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

In generale il diritto estone non prevede tali termini.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, in Estonia sono accettati i moduli standard compilati in estone o in inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica o la comunicazione degli atti è generalmente gratuita.

Quando la notifica o la comunicazione degli atti procedurali è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, le spese sono pari a 40 euro se è stato possibile notificare o comunicare gli atti al destinatario o al suo rappresentante legale:

- 1) utilizzando l'indirizzo o i dati di contatto inseriti nel registro della popolazione oppure l'indirizzo elettronico [codice d'identificazione personale@eesti.ee](mailto:codice_d'identificazione_personale@eesti.ee);
- 2) utilizzando l'indirizzo inserito nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche oppure i dati di contatto che figurano nel sistema d'informazione di detto registro.

Negli altri casi le spese da corrispondere all'ufficiale giudiziario per la notifica o la comunicazione degli atti procedurali sono pari a 70 euro. Se la persona a cui si devono notificare o comunicare gli atti ha l'obbligo per legge di inserire il proprio indirizzo o i propri dati di contatto nel registro della popolazione oppure nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e non ha rispettato detto obbligo, anche nel caso in cui i dati del registro non siano più validi o siano errati per altri motivi, e se non è quindi stato possibile procedere alla notifica o alla comunicazione degli atti procedurali utilizzando tali dati, 35 euro delle spese sopracitate saranno a carico del richiedente del servizio e 35 euro della persona cui si devono notificare o comunicare, a norma della decisione che fissa gli onorari dell'ufficiale giudiziario.

Se l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare o comunicare un atto procedurale pur avendo fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificarlo o comunicarlo secondo la legge, questi ha diritto a richiedere il pagamento della somma di 40 euro presentando una decisione che fissa i suoi onorari e l'avviso di notifica o di comunicazione riguardante le azioni svolte al fine di notificare o comunicare l'atto.

L'ufficiale giudiziario non ha diritto a richiedere il pagamento se, entro il termine fissato dal giudice, non ha fatto, nei limiti del ragionevole, tutto il necessario e il possibile per notificare o comunicare gli atti secondo la legge senza riuscirci.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli atti possono essere notificati o comunicati da agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro presenti in Estonia soltanto ai cittadini dello Stato membro di origine degli atti.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La notifica o la comunicazione degli atti secondo le modalità di cui all'articolo 15 del regolamento non è ammessa in Estonia.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Un giudice estone può pronunciarsi su un caso alle condizioni precisate all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notifica o comunicazione di un atto procedurale al convenuto. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, terza frase, del regolamento, la domanda di rimozione della preclusione deve essere presentata al giudice entro un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione che chiude il procedimento relativo a un determinato caso.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale.

Accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.